



Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)

27 agosto 2020

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), sono state sospese, dal 5 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all'anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni AFAM. Al contempo, è stata attivata la didattica a distanza. Successivamente, è stato consentito, in particolare, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Nel prosieguo, sono state presentate le Linee guida per la ripresa in sicurezza dell'a.s. 2020/2021 ed è stato adottato il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. Inoltre, sono state assunte varie previsioni legislative relative al nuovo a.s. e, anche per l'ambito universitario, è stata prorogata l'efficacia di alcune misure adottate in precedenza, in alcuni casi anche stabilizzando quanto deciso durante la fase emergenziale.

La VII Commissione della Camera, in argomento, svolge una intensa attività conoscitiva e di indirizzo.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal **[D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#)** che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, **del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione** e degli istituti di **formazione superiore**, compresa quella universitaria, **salvo le attività formative svolte a distanza**, nonché la sospensione dei **viaggi di istruzione**, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare, il **[DPCM 4 marzo 2020](#)** aveva stabilito che sull'**intero territorio nazionale**, a decorrere **dal 5 marzo 2020** (e fino al 15 marzo 2020) erano **sospesi**, fra l'altro, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano **esclusi dalla sospensione** i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Erano, inoltre, sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, co. 1, lett. d) ed e)).

Lo stesso DPCM ha, inoltre, previsto – con disposizioni poi presenti, salvo qualche variazione, in tutti i successivi DPCM recanti previsioni riferite al periodo dell'a.s. e dell'a.a. 2019/2020 - che, per tutta la durata della sospensione,

i dirigenti scolastici dovevano attivare modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e che nelle università e nelle Istituzioni AFAM le attività didattiche o curricolari potevano essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, dovevano assicurare, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il **recupero** delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultassero funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. da g) a i)).

Tali sospensioni erano state dapprima confermate (dall'8 marzo 2020 al 15 marzo 2020) dal [DPCM 8 marzo 2020](#) (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 5, co. 1) e successivamente prorogate (dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020) dal [DPCM 9 marzo 2020](#) (che aveva esteso all'intero territorio nazionale le misure previste per la regione Lombardia e altre 14 province dall'art. 1 del medesimo [DPCM 8 marzo 2020](#), tra cui anche la sospensione delle riunioni degli **organi collegiali** in presenza e la previsione secondo cui gli enti gestori provvedevano ad assicurare la **pulizia** degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi).

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19** ([L. 35/2020](#)) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, **originariamente** (v. *infra*) **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p e q) e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).

Si sono, dunque, succeduti vari altri DPCM che hanno confermato senza soluzione di continuità le sospensioni indicate.

Qualche prima variazione è intervenuta, limitatamente alla formazione superiore, con il [DPCM 26 aprile 2020](#) che, confermando la **sospensione** (fino al 17 maggio 2020) dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni AFAM – con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale –, e la **prosecuzione** delle **attività didattiche a distanza**, ha previsto che, a decorrere **dal 4 maggio 2020**, nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti **esami, tirocini, attività di ricerca** e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed **esercitazioni**, ed era altresì, consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate **misure organizzative di prevenzione e protezione**, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al « [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione](#)» pubblicato dall'INAIL

E', poi, intervenuto il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33** ([L. 74/2020](#)) che ha previsto che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13). Aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

In prima attuazione, il [DPCM 17 maggio 2020](#) ha confermato, sostituendolo, quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t)).

Successivamente, ferme restando **fino al 14 luglio 2020** la maggior parte delle sospensioni e le altre disposizioni per il contenimento del contagio recate dal DPCM 17 maggio 2020, il [DPCM 11 giugno 2020](#) ha disposto che **dal 15 giugno 2020** erano **esclusi dalla sospensione**, fra l'altro, gli **esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni**, a condizione che fossero rispettate le misure di cui al già citato «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Inoltre, dalla medesima data, le **riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado potevano**

essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico. Gli enti gestori provvedevano ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.

Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile poteva autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per **l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali**, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovevano essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. **Alle medesime condizioni, potevano essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.**

Inoltre, nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano svolgersi anche **attività seminariali**, alle condizioni già previste dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t)).

Le disposizioni del nuovo DPCM avevano sostituito quelle del DPCM 17 maggio 2020 e (originariamente efficaci fino al 14 luglio 2020) erano poi state **prorogate fino al 31 luglio 2020** dal [DPCM 14 luglio 2020](#).

Da ultimo, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83** ha prorogato al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del [D.L. 19/2020](#) (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Inoltre, ha prorogato al 15 ottobre 2020 i termini delle disposizioni inserite nell'allegato – fra le quali alcune riguardanti i settori scolastico e universitario -, disponendo che ogni termine non inserito nello stesso allegato resta fissato al 31 luglio 2020 (art. 1, co. 3 e 4).

Infine, ha previsto che, nelle more dell'adozione di nuovi DPCM, e comunque per massimo **10 giorni** dalla data della sua entrata in vigore, restavano **applicabili** le previsioni del **DPCM 14 luglio 2020** (art. 1, co. 5).

E', poi, intervenuto il [DPCM 7 agosto 2020](#), le cui disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020, e sono efficaci **fino al 7 settembre 2020**.

Il DPCM ha disposto che, nel periodo indicato, sull'intero territorio nazionale:

- in relazione alla ripresa in presenza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari (v. *infra*, successivo paragrafo), le istituzioni scolastiche continuano a **predispone ogni misura utile all'avvio dell'a.s. 2020/2021**. Ha, dunque, confermato, fra l'altro, la possibilità di svolgimento degli **esami** di qualifica dei **percorsi di leFP**, alle condizioni già previste e la possibilità di svolgimento delle riunioni degli **organi collegiali** delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado **in presenza o a distanza**, sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico. Ha, altresì, confermato che gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia e che, nelle more della ripresa dell'attività didattica, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività devono essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche **centri sportivi pubblici o privati**.

Inoltre, nell'[allegato 16](#) ha dettato le **linee guida per il servizio di trasporto scolastico dedicato**. In base alle stesse, fra l'altro: il mezzo di trasporto deve essere igienizzato, sanificato e disinfettato almeno una volta al giorno; sullo stesso deve essere assicurata un'areazione, possibilmente naturale, continua; la salita degli alunni deve avvenire evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e facendo salire ogni passeggero dopo che il precedente si sia seduto; la discesa deve avvenire scendendo uno per uno, partendo dai più vicini alle uscite e non alzandosi dal posto se non quando il passeggero precedente sia sceso; si deve evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; il conducente e gli alunni – tranne quelli con età inferiore a 6 anni e quelli con disabilità non compatibili con l'uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree – devono indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca; la distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo da garantire il distanziamento di un metro – tranne che per gli alunni che vivono nella stessa unità abitativa - limitando così la capienza massima. E' consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia. E' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore a 15 minuti;

- per quanto concerne le **università**, ha disposto che le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle **linee guida** del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 che si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni AFAM. Ha, altresì, disposto che, a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni AFAM, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con **modalità a distanza**, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le istituzioni assicurano, laddove

ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il **recupero** delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti in questione non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni (art. 1, co. 6, lett. r), s), t), e art. 12, co. 1).

Le **linee guida** di cui all' [allegato 18](#) del DPCM – predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020 - delineano azioni basate su uno scenario plausibile per il **primo semestre** dell'aa. 2020/2021, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. Dispongono, quindi, che, ove possibile, la didattica verrà erogata **contemporaneamente sia in presenza sia online**, delineando una **didattica mista** che possa essere fruita nelle aule universitarie ma, al contempo, anche a distanza. Tutti gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli atenei: in particolare, si fa riferimento agli studenti internazionali impossibilitati alla mobilità e agli studenti extraregionali, nonché agli studenti con particolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attività in presenza. Sottolineano, altresì, che la modalità online permetterà di ridurre la numerosità degli studenti presenti nelle aule e che, nel caso di classi numerose in modalità mista, si potranno organizzare **sistemi di turnazione**. Le università potranno organizzarsi al fine di garantire in presenza tutte le attività laboratoriali, le esercitazioni e le attività esperienziali e potranno provvedere all'adeguamento di tutte le strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualità, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Fermo restando l'uso della mascherina e il distanziamento di 1 mt, alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti devono essere applicate **procedure di sanificazione quotidiane**.

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa delle attività in presenza

1. Gli interventi specifici per il mondo della scuola

A seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza relativa all'a.s. 2019/2020, il [D.L. 2 marzo 2020, n. 9](#) aveva introdotto disposizioni inerenti alla validità dello stesso a.s. (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20).

Le previsioni recate dal D.L. 9/2020 sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione (L. 27/2020), l'abrogazione dello stesso D.L. 9/2020, con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.

Pertanto, il [D.L. 18/2020](#), nel testo come convertito in legge ([L. 27/2020](#)):

- ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), **l'a.s. 2019-2020 conservava comunque validità**. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (art. 121-ter);
- ha disposto che la **valutazione degli apprendimenti**, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza **nell'a.s. 2019/20**, produceva gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 87, co. 3-ter);
- ha incrementato di **€ 85 mln** per il 2020 le risorse destinate all'**innovazione digitale** e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per **€ 10 mln**, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di **strumenti digitali** utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per **€ 70 mln**, a mettere a disposizione degli **studenti meno abbienti**, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per **€ 5 mln** a **formare il personale scolastico** sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità (art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6 e 7).

Gli 85 milioni di euro sono stati ripartiti con [DM 26 marzo 2020, n. 187](#), che ha anche disposto che, **sempre** per

fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le risorse di cui al [DM 28 marzo 2019, n. 279](#), concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, erano incrementate di **€ 2 mln**, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2020 dall'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015. Infine, ha previsto la predisposizione di una **relazione di monitoraggio** entro **3 mesi** dalla data di efficacia del decreto .

In argomento, si ricorda, inoltre, che il 17 aprile 2020 era stata data notizia, sul sito del Ministero, dell'arrivo di altri **80 mln da risorse PON** per l' **acquisto di pc e tablet nelle scuole statali del I ciclo**.

L'avviso per la partecipazione, emanato con [nota Prot. 4878 del 17 aprile 2020](#), precisava che l'obiettivo era quello di dotare le scuole del I ciclo di istruzione di devices da assegnare, nella fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Evidenziava, altresì, che, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.

Le [graduatorie](#) sono state pubblicate sul sito del Ministero il 29 aprile 2020.

- ha stanziato **€ 2 mln** per il **2020** a favore delle **scuole paritarie** per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, disponendo che le risorse dovevano essere ripartite con gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali (art. 120, co. 6-*bis* e 7).

In attuazione, è intervenuto il [DM 29 luglio 2020, n. 78](#);

- ha autorizzato le **scuole statali** a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, **contratti** sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con **assistenti tecnici**, nel limite complessivo di **1.000 unità**, al fine di assicurare anche nelle **scuole dell'infanzia** e in quelle del **primo ciclo** la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di **didattica a distanza** (art. 120, co. 4-7).

Al riparto degli **assistenti tecnici** si è proceduto con il medesimo [DM 26 marzo 2020, n. 187](#), che ha assegnato la dotazione organica aggiuntiva agli Uffici scolastici regionali;

- ha previsto che, al fine di favorire la **continuità occupazionale** dei docenti già titolari di **contratti di supplenza breve e saltuaria**, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegnava comunque alle **scuole statali** le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulavano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di **potenziare le attività didattiche a distanza** (art. 121);
- ha autorizzato la spesa di **€ 43,5 mln nel 2020** per consentire alle **istituzioni scolastiche ed educative pubbliche** del **sistema nazionale di istruzione** – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di **materiali** per la **pulizia straordinaria** dei locali, nonché di **dispositivi di protezione e igiene personale** (art. 77).

In attuazione, è intervenuto il [DM 26 marzo 2020, n. 186](#) che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse erano riferite al "**Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici**". Infine, ha previsto la predisposizione di una **relazione di monitoraggio** entro **3 mesi** dalla data di efficacia del decreto;

- ha previsto che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei **servizi di pulizia scolastica** che non avevano potuto prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (art. 121-*bis*);
- ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire l'**assistenza agli alunni con disabilità** mediante erogazione di **prestazioni individuali domiciliari**,

finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle **attività didattiche a distanza**. Ciò, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi (art. 4-ter, co. 1) (in argomento, ha disposto anche l'art. 48, per il quale si veda *infra*);

- ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le **sedute degli organi collegiali** delle scuole potevano svolgersi in **videoconferenza**, anche ove ciò non fosse previsto nei regolamenti interni (art. 73, co. 2-bis: al riguardo, vedi, *infra*, la proroga);
- ha previsto un **rimborso** per i **viaggi** e le **iniziative di istruzione sospesi**, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile – prima delle modifiche apportate dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020) (v. *infra*) - entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso). Sono stati fatti salvi, con effetto per l'**a.s. 2020/2021**, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (art. 88-bis, co. 8-10).

Successivamente, il [D.L. 8 aprile 2020, n. 22](#) (L. 41/2020) ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e ha dettato le prime indicazioni per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.

In particolare, con riferimento all'**a.s. 2019/2020**, l'**art. 1** ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare:

- i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado. A tal fine, si **derogava** alle previsioni relative alla **frequenza minima** necessaria e alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, ovvero alla **sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio**. Rimaneva comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su **richiesta** delle **famiglie**, i dirigenti scolastici dovevano valutare la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 per **alunni con disabilità** per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 1, co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#);

- i criteri generali dell'eventuale integrazione e **recupero degli apprendimenti** relativi all'a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere **dal 1° settembre 2020** (co. 2).

Al riguardo, la già citata [ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020](#) ha previsto che:

- per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell'a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe dovevano predisporre il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui dovevano essere indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le **specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato doveva essere allegato al documento di valutazione finale;

- i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe dovevano individuare, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e dovevano inserirli in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**. Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti doveva essere trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione;

- le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,

costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e proseguono, se necessario, per l'intera durata dell'a.s. 2020/2021. Le stesse sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Successivamente, con [nota prot. 8464 del 28 maggio 2020](#), il Ministero aveva chiarito che, per le **discipline non più impartite nella classe successiva**, il consiglio di classe doveva predisporre comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato. Del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si tiene conto nella valutazione finale dell'a.s. 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;

- i requisiti di ammissione e l'**ammissione agli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva **prescindere**, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento** (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la **non ammissione** ove presenti **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai **candidati esterni** (art. 1, co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);
- le modalità di costituzione e di nomina delle **Commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che fossero composte da **commissari interni, con presidente esterno**. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l'altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 (art. 1, co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9).

In attuazione, sono intervenute l' [OM 197 del 17 aprile 2020](#), e l' [OM 21 del 3 giugno 2020](#).

Il medesimo [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli **esami di Stato**.

In particolare, profilava due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica potesse riprendere o meno in presenza **entro il 18 maggio 2020**.

Con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il **primo ciclo** ha previsto la **rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, che doveva tenere conto altresì di un **elaborato** del candidato.

Per il **secondo ciclo**, ha previsto l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica. Del colloquio dovevano costituire comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).

Quanto ai tempi, ha previsto che i **candidati esterni** svolgono gli **esami preliminari** per l'ammissione all'esame di Stato in presenza e sostengono lo stesso esame di Stato nel corso della **sessione straordinaria**. Qualora l'esame di Stato non si concluda in tempo utile, essi, limitatamente all'a.a. 2020/2021, partecipano con **riserva** alle **prove di ammissione** ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un **sistema di studio estero** che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, partecipano con riserva (art. 1, co. 7).

In attuazione, sono intervenute, per il **primo ciclo**, l' [ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020](#) e, per il **secondo ciclo**, l' [ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020](#).

Il 27 giugno 2020 è, poi, intervenuta l' [ordinanza n. 41](#), concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli **esami di idoneità** per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli **esami integrativi e preliminari** per il

secondo ciclo di istruzione, nonché della **sessione straordinaria** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I

Il medesimo [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l'**adattamento** di tutte le previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero con **bisogni educativi speciali**, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti **degenti** in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'**immunodepressione** (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).

Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze 9, 10 e 11/2020.

Inoltre, sempre con riguardo all'a.s. 2019/2020, lo stesso [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha previsto che:

- i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospesi **fino al termine dell'a.s.** (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6);
- le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del **periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo** ([art. 1, co. 119, L. 107/2015](#)), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione (art. 2, co. 5).

In relazione all'**a.s. 2020/2021**, il [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) ha disposto che, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si doveva procedere, in particolare:

- ad adattare e modificare le procedure e i tempi di **immissione in ruolo**, da concludere comunque **entro il 20 settembre 2020**, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimane comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (art. 2, co. 1, alinea e lett. b));
- a definire la **data di inizio delle lezioni**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'a.s. (art. 2, co. 1, alinea e lett. a)).

Nella [seduta del 22 luglio 2020](#), il Consiglio dei Ministri – **non essendo intervenuta l'intesa entro 30 giorni** dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno - ha approvato, a norma dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che ha autorizzato il Ministro dell'istruzione ad adottare l'ordinanza in questione. E', conseguentemente, intervenuta l' [ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020](#), in base alla quale le lezioni dell'a.s. 2020/2021 nell'intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal **14 settembre 2020**. Le regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni;

- all'eventuale **conferma dei libri di testo** adottati per l'a.s. 2019/2020 (art. 2, co. 1, alinea e lett. d)).

In attuazione, è intervenuta l' [ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020](#) che ha differito all'11 giugno 2020 il termine per le scelte riguardanti l'adozione di nuovi libri di testo o l'uso di strumenti didattici alternativi, ovvero per la conferma dei libri di testo già adottati per l'a.s. 2019/2020;

- a tenere conto delle **necessità** degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi** (art. 2, co. 1, alinea e lett. d-bis);
- a prevedere, con riferimento alle **scuole italiane all'estero**, che, qualora alcune graduatorie di **personale docente e ATA** adottate dall'allora MIUR a seguito della competenza attribuitagli dall'[art. 19 del d.lgs. 64/2017 \(D.D. 1084 del 15 luglio 2019](#) e successive modificazioni) risultino esaurite (sia a causa delle nomine effettuate per l'a.s. 2019-20, sia per successive rinunce ed esclusioni) si fa ricorso

(invece di bandire nuove selezioni) alle corrispondenti graduatorie delle prove di accertamento linguistico a suo tempo adottate dal MAECI ([D.D. 4055 del 9 agosto 2013](#), e D.D. 4944 del 25 novembre 2013, e successive modificazioni), anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, per **assegnazioni temporanee per un anno scolastico**. In tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 2, co. 1, alinea e lett. c), e co. 2).

Infine, il [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#):

- ha disposto che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il **personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza** e che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei **dirigenti scolastici**, nonché del **personale scolastico**, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del **lavoro agile** (art. 2, co. 3);
- ha previsto che, **fino al 31 dicembre 2020**, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di **edilizia scolastica**, sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane, operano con i **poteri dei commissari straordinari** (art. 7-ter).

Successivamente, è intervenuto il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34 \(L. 77/2020\)](#) che ha previsto interventi rivolti, anzitutto, a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'a.s. 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.

In particolare, nel testo come modificato durante l'esame parlamentare:

- al fine di contenere, nelle **scuole statali**, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'**a.s. 2020/2021**, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, con uno stanziamento di **€ 377,6 mln nel 2020** ed **€ 600 mln nel 2021** (art. 235). A valere su tali risorse, si provvede, in particolare, a derogare, nei soli casi necessari, al **numero** minimo e massimo di **alunni per classe**, e ad attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA** a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse (art. 231-bis).

Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse **scuole statali** lo **svolgimento** dell'**a.s. 2020/2021** in condizioni di **sicurezza** e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il **2020** ha incrementato il **Fondo per il funzionamento** di **€ 331 mln**. Le risorse devono essere destinate, tra l'altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12);

- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€ 39,23 mln** da destinare alle **scuole statali e paritarie** per interventi volti a garantire lo svolgimento degli **esami di Stato** dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di **sicurezza**, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, ha stanziato, sempre per il 2020, ulteriori **€2 mln** da trasferire alla regione autonoma **Valle d'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (art. 231, co. 7-bis);
- per il **2020**, ha incrementato di **€15 mln** il **Fondo nazionale** per il **Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni**, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5);

- per il **2020**, ha autorizzato la spesa di **€165 mln** a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i **servizi educativi per l'infanzia** e delle **scuole per l'infanzia non statali**, e una spesa complessiva di **€120 mln** per le **scuole primarie e secondarie paritarie**, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle **rette** o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (art. 233, co. 3, 4 e 5);
- ha autorizzato le **scuole dell'infanzia** e le scuole del **primo ciclo** a sottoscrivere, nei mesi **da settembre a dicembre 2020**, contratti a tempo determinato **fino al 31 dicembre 2020** e fino a un limite complessivo di **1.000 unità**, con **assistenti tecnici**, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica (art. 230-bis, co. 1);
 - al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, ha previsto la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti **già assunti con contratti part-time** all'esito della procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole (art. 230, co. 2-ter e 2-quater);
 - ha previsto che le **attività didattiche** dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (**leFP**), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**), erano svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità **a distanza**. Per i medesimi percorsi, sono state fatte altresì salve la **validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020**, anche qualora non si fosse riusciti ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si fosse determinata una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (art. 91);
 - modificando quanto previsto dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020](#): art. 88-bis, co. 8-10), ha esteso (da 12) a **18 mesi** il periodo di validità dei *voucher* eventualmente emessi a seguito di **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**. Inoltre, ha esteso la previsione di corresponsione del **rimborso con restituzione della somma versata**, senza emissione di *voucher* – oltre che ai casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado – anche ai soggiorni di studio degli studenti del **quarto anno** delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei **programmi internazionali di mobilità studentesca** previsti per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021** (art. 182, co. 3-bis, lett. a) e b);
 - sempre modificando quanto previsto dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020](#): art. 48), ha disposto che le **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici** (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109);
 - in materia di **edilizia scolastica**, ha introdotto varie novità finalizzate, in particolare, a **semplificare** le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire **liquidità** agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a **velocizzare** l'esecuzione di interventi **durante il periodo di sospensione** delle attività didattiche, a incrementare di **€30 mln** per il 2020 il "fondo per le emergenze" di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica. Specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i c.d. "**mutui BEI**" e quelli connessi alla realizzazione di **scuole innovative** (art. 232).

Per il riparto dei 30 milioni di euro è stato adottato il [DM n. 77 del 29 luglio 2020](#).

Il contributo è ripartito tra tutte le province e città metropolitane, nonché tra i comuni con popolazione scolastica pari o superiore alle 10.000 unità di cui all'allegato 1, sulla base del numero di studenti. Le spese ammissibili sono le seguenti: lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come, a titolo esemplificativo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

[Qui](#) la tabella con la ripartizione tra province, città metropolitane e comuni .

Inoltre, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di **€20 mln** per il **2020**, le cui risorse sono destinate ai comuni per ristorare le imprese esercenti i **servizi di trasporto scolastico** delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (art. 229, co. 2-*bis*).

Nel prosieguo, il [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#) (art. 8, co. 8) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'**ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021**, nonché a contenere e **contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali**.

In attuazione, innanzitutto, con [comunicato del 20 luglio 2020](#), il Ministero dell'istruzione aveva reso noto che il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19, su richiesta del Ministro, aveva indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo tre milioni di banchi (fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo).

Il [bando](#) – che contiene i criteri sulla base dei quali le offerte verranno valutate secondo una procedura concorrenziale, trasparente, accelerata – prevedeva che le imprese dovevano assicurare anche l'imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei prodotti entro il 31 agosto 2020. La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione dei contratti era prevista entro il 7 agosto 2020.

Il 24 luglio 2020 era poi stata pubblicata una [prima rettifica](#) del bando che, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica ed economica ad espletare la fornitura conformemente all'offerta presentata, aveva sostituito il riferimento all'elenco delle principali forniture di prodotti analoghi effettuate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) **per almeno il doppio** dei quantitativi con il riferimento all'elenco delle principali forniture di prodotti analoghi effettuate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019).

Il 28 luglio 2020 era stata pubblicata una [seconda rettifica](#) che aveva disposto una **proroga dei termini**. In particolare, il termine per la presentazione delle offerte era stato posticipato al 5 agosto 2020, il termine per la sottoscrizione dei contratti era stato posticipato al 12 agosto 2020, il termine per l'imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei prodotti all'8 settembre 2020, con ritardo massimo consentito fino al 12 settembre 2020.

Al riguardo, il 28 luglio 2020, nel corso dell'[informativa urgente](#) del Governo sulle iniziative di competenza per l'apertura dell'anno scolastico, svoltasi nell'Assemblea della Camera, il Ministro dell'istruzione ha fatto presente che "hanno risposto 8.008 istituzioni scolastiche sulle 8.390 esistenti, praticamente quasi tutte. Gli istituti ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi, oltre 750 mila sono per la scuola primaria, dunque necessariamente banchi di tipo tradizionale, più adatti per i piccoli, mentre 1,7 milioni sono stati i banchi richiesti per le secondarie, di cui oltre uno su quattro di tipo innovativo".

Con [nota prot. 1324 del 17 luglio 2020](#) il Ministero dell'istruzione aveva avviato una rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo, indicando il termine del 20 luglio 2020 per la risposta delle istituzioni scolastiche. Il termine era stato poi prorogato al 21 luglio 2020 con [nota prot. 1326 del 18 luglio 2020](#).

Già prima del d.L. 76/2020, il 9 luglio 2020 era stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario un [avviso di indizione di gara](#) in procedura semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione di **2.000.000 kit rapidi** qualitativi per l'effettuazione di **test sierologici** sull'intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli **operatori scolastici**. Il termine per la presentazione delle offerte era stato poi [posticipato](#) (dal 16 luglio 2020) al 17 luglio 2020 (al riguardo si veda anche *infra*, box).

Ancora dopo, il [D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), ha disposto l'applicazione fino al **15 ottobre 2020** delle previsioni recate dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 232, co. 4 e 5) volte a velocizzare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica e a semplificare le procedure di pagamento degli stessi, nonché delle previsioni recate dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 73) relative alla possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali delle scuole, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (art. 1, co. 3, e allegato 1, punti 16 e 34).

Da ultimo, il **D.L. 104/2020**:

- ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dal D.L. 34/2020 (art. 235) di **€400 mln** nel **2020** e di **€600 mln** nel **2021**, prevedendo che, di tali risorse aggiuntive:

1) € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono destinati: al trasferimento di risorse agli **enti locali competenti in materia di edilizia scolastica**, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee - di **ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021**, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli **uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità**, al fine di **ampliare la permanenza a scuola degli allievi**, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo;

2) € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021, sono destinati: al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020, consentendo, fra l'altro, la **sostituzione** del personale così assunto **dal primo giorno di assenza**; all'autorizzazione allo svolgimento di **prestazioni di lavoro straordinario** nei mesi di **agosto e settembre 2020** da parte del personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021 e all'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018), anche per remunerare lo svolgimento di **prestazioni aggiuntive** rese dal personale delle istituzioni scolastiche.

Le modalità e la misura del riparto delle risorse tra le finalità ivi indicate devono essere determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 32, co. 1, 2, 3, 5);

- ha previsto che **per l'a.s. 2020/2021** al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, **non si applicano le modalità di lavoro agile** (art. 32, co. 4);
- ha incrementato il **Fondo per le emergenze nazionali** (d.lgs. 1/2018: art. 44) di € 580 mln per il 2020 e di € 300 mln per il 2021, da destinare, fra l'altro, alle **attività connesse all'avvio dell'a.s. 2020/2021** di cui all'art. 8, co. 8, del D.L. 76/2020 (v. *ante*) (art. 34)

Principali iniziative amministrative relative all'a.s. 2020/2021

Con [DM n. 39 del 26 giugno 2020](#) è stato adottato il **Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021**.

La premessa faceva presente che il Documento era stato adottato visto il parere reso dalla Conferenza unificata in pari data e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica, e preannunciava la successiva sottoscrizione con le stesse di un **protocollo d'intesa** (v. *infra*) per garantire la ripresa dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza.

In particolare, il Documento dispone che:

- vi è un Coordinamento nazionale delle azioni su tutto il territorio nazionale in sede di **Cabina di Regia COVID-19**, unitamente a regioni ed enti locali;
- sono istituiti **Tavoli regionali o territoriali interistituzionali** presso gli Uffici scolastici regionali per attività di confronto e monitoraggio;
- sono istituite **Conferenze di servizi**, su iniziativa dell'ente locale competente, finalizzate ad analizzare le criticità delle singole istituzioni scolastiche che insistono sullo specifico territorio, individuando modalità di intervento e soluzioni operative;
- devono essere sviluppate **azioni di raccordo con le aziende del trasporto pubblico locale** per sostenere la mobilità verso la scuola e con la **Croce Rossa Italiana** per specifiche **azioni formative** rivolte al personale scolastico in materia di sicurezza sanitaria;
- le scuole saranno **pulite costantemente** e ci saranno **prodotti igienizzanti e saponi** per assicurare la sicurezza di studenti e personale scolastico;
- il distanziamento fisico fra gli studenti, in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, è inteso come "**1 metro fra le rime buccali degli alunni**";
- il Ministero dell'istruzione ha messo a punto un '**cruscotto**', un sistema informatico che incrocia i dati

relativi ad aule, laboratori, palestre disponibili con il dato degli studenti e la distanza da tenere. Questo strumento consentirà di individuare, per ciascun comune e per ciascuna scuola, le priorità di intervento e gli studenti per i quali sarà necessario trovare **nuovi spazi** in collaborazione con gli enti locali;

- devono essere sviluppati **Patti educativi di comunità** tra scuole, enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo settore, per favorire la messa a disposizione di **strutture e spazi alternativi** per lo svolgimento delle attività didattiche e per lo svolgimento di attività integrative o alternative alla didattica. In particolare, è favorita la messa a disposizione di **parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei**;

- sono valorizzati gli strumenti e le forme di flessibilità derivanti dall' **autonomia scolastica** per il corretto svolgimento delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021. Nello specifico, ciascuna istituzione potrà definire modalità di alternanza/turnazione/didattica a distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di **scuola secondaria di I e II grado**, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di **didattica a distanza**. Al riguardo, al fine di fornire alle scuole un quadro tecnico di riferimento, era stata preannunciata la predisposizione di **Linee guida per la Didattica digitale integrata** (v. *infra*) .

Infine, il Documento evidenzia che il Comitato tecnico scientifico si è riservato la possibilità di rivalutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina, sulla base dei dati del contagio che emergeranno.

Nel prosieguo, con [DM. 80 del 3 agosto 2020](#) è stato adottato il **Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia**. In particolare, il Documento prevede che ci saranno **gruppi/sezioni stabili**, organizzati in modo da essere identificabili, con l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore.

L'**organizzazione degli spazi** prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, nel rispetto del principio di **non intersezione tra gruppi diversi**, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza, laddove necessario, i sottoscrittori del documento, ciascuno secondo le proprie competenze in materia di Sistema integrato 0-6, si impegnano a **verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali**, di **prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni** e di **assegnare dotazioni organiche aggiuntive** nei limiti delle risorse disponibili.

Si prevedono anche **momenti di formazione/informazione specifica del personale**.

I **momenti dedicati all'accoglienza** devono essere preferibilmente organizzati all'esterno. Qualora al chiuso, devono essere previsti, compatibilmente con gli spazi a disposizione, punti di ingresso e uscita differenziati. I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, si potrà tenere un **registro delle presenze** delle eventuali persone che accedono alla struttura.

Per quanto riguarda l'accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il 6 agosto 2020 è stato sottoscritto il [Protocollo di sicurezza](#) per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza, previsto dal DM 39/202.

Tra l'altro, il Protocollo specifica che:

- qualora le attività didattiche si svolgano in **locali esterni** all'Istituto scolastico, gli enti locali e/o i proprietari dei locali dovranno certificarne l'idoneità, in termini di sicurezza e, con specifica convenzione, dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza;-

sulla base di un'apposita convenzione tra Ministero dell'istruzione e Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi saranno promosse **attività di sostegno psicologico**;

-sarà istituito un **sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale** per

supportare le Istituzioni scolastiche, attivare un efficace sistema contact tracing (tracciamento delle persone venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di criticità.

Con [DM 89 del 7 agosto 2020](#) sono state adottate le [Linee guida per la Didattica digitale integrata](#), anche esse previste dal DM 39/2020, che dispongono l'adozione, in ogni istituto scolastico, di un **Piano scolastico per la didattica digitale integrata**, da allegare al Piano triennale per l'offerta formativa. In particolare, il Piano deve essere adottato nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza. Nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il Piano è adottato affinché gli istituti siano pronti qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Inoltre, prevedono che ogni scuola avvierà una **rilevazione del fabbisogno** di tablet, pc e connessioni che potrebbero servire per l'attuazione del Piano. La rilevazione riguarderà anche i docenti a tempo determinato, i quali non hanno accesso alla Carta del docente che consente agli insegnanti di acquistare hardware per la didattica. Nel caso in cui, nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sia attivata la didattica digitale integrata, per gli **alunni con disabilità** andrà **privilegiata la didattica in presenza** con il loro docente di sostegno. Inoltre, chi segue le lezioni **a distanza**, dovrà osservare lo **stesso orario della classe**. In caso di nuove situazioni di sospensione delle attività didattiche in presenza e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in **modalità sincrona per tutto il gruppo classe** e dovrà essere garantito un orario minimo: almeno 10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria, almeno 15 ore per le scuole del primo ciclo (primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado), almeno 20 ore per le scuole del secondo ciclo. Il documento sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo con le famiglie e di favorire la formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del digitale.

Il 10 agosto 2020 il Ministero dell'istruzione ha reso nota l'attivazione sul sito di una [sezione dedicata alla ripresa di settembre](#), in costante aggiornamento.

Il 21 agosto 2020 sono state pubblicate le [indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2](#). Il [comunicato stampa](#) evidenzia che il Ministero dell'Istruzione ha partecipato alla stesura del documento messo a punto insieme all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della salute, all'INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler, alla regione Veneto e alla regione Emilia-Romagna.

L'attività conoscitiva svolta dalla VII Commissione della Camera

Il 13 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l'[audizione](#) del Ministro dell'istruzione sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Il Ministro, ricapitolando le iniziative assunte, ha reso noto, fra l'altro, che, con i fondi stanziati, erano stati acquistati 205.000 dispositivi digitali ed erano stati raggiunti 115.000 studenti. Ha, inoltre, reso noto che le scuole avevano messo a disposizione i dispositivi già di proprietà e che, dunque, alla data dell'audizione, risultavano dati in comodato d'uso 238.761 dispositivi, di cui 99.997 tablet, 128.770 notebook, 4.862 desktop, 5.123 altri dispositivi mobili.

L'audizione si è conclusa con la [replica](#) il 19 maggio 2020

Il 9 giugno 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l'[audizione del prof. Patrizio Bianchi](#), coordinatore del **Comitato degli esperti istituito presso il Ministero dell'Istruzione**, con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale.

[Qui](#) le slide presentate nel corso dell'audizione.

Il 10 giugno 2020, sempre presso la VII Commissione della Camera, si è tenuta l'[audizione del prof. Agostino Miozzo](#), coordinatore del **Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile** della Presidenza del Consiglio, sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico.

[Qui](#) le slide presentate nel corso dell'audizione.

Il 29 luglio 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l'[audizione](#) del dott. Domenico Arcuri, **Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19**, in materia di avvio dell'a.s. 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole. In quella sede, il Commissario straordinario ha reso noto, fra l'altro, che, ove il test sierologico effettuato, su base volontaria, dal personale scolastico dia esito positivo, l'interessato sarà sottoposto rapidamente a tampone, con considerazione del tempo intercorso quale periodo di malattia.

Al riguardo, si vedano:

- l'[ordinanza n. 17 del 24 luglio 2020](#) con la quale il Commissario straordinario ha nominato il Ministero dell'istruzione soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato, titolare del sistema Tessera sanitaria, i dati necessari alla somministrazione del test sierologico relativi al personale docente e non docente delle scuole statali, acquisendo anche, per quanto possibile, i dati relativi al personale scolastico della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e al personale delle scuole paritarie. Ha, altresì nominato il Ministero dell'economia e delle finanze soggetto attuatore per le conseguenti attività;
- l'[ordinanza n. 18 del 28 luglio 2020](#) con la quale il Commissario straordinario ha nominato il Dipartimento della funzione pubblica e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, nelle more di un intervento normativo in materia, adottino ogni atto idoneo a chiarire che "per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia", il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Ha, inoltre, reso noto che si è attrezzati per la disponibilità gratuita, ogni giorno, di 11 milioni di mascherine del tipo chirurgico per il personale scolastico e per gli studenti, a partire dalla scuola primaria.

Da ultimo, il 27 agosto 2020 è stato nuovamente [auditato](#) il prof. Agostino Miozzo sulle valutazioni del **Comitato tecnico-scientifico** in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche.

2. Gli interventi specifici per il mondo dell'università e delle istituzioni AFAM

Il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (L. 27/2020) ha inteso **garantire** i docenti, i ricercatori e gli studenti universitari da eventuali **effetti pregiudizievoli** derivanti dalla **sospensione** delle **attività didattiche in presenza**. L'efficacia di alcune sue previsioni è poi stata prorogata fino al 15 ottobre 2020 dal [D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#) e successivamente stabilizzata dal [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), mentre altre sono state modificate da altri D.L.

In particolare, il D.L. 18/2020:

- ha previsto – in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – che la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle **prove finali** dell'anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del titolo di studio era il **15 giugno 2020**. Ha disposto, inoltre, che era conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove. Inoltre, ha previsto che le **attività formative svolte con modalità a distanza** sono **valide** ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della **frequenza obbligatoria** (art. 101, co. 1 e 5). L'efficacia di questa seconda previsione è stata poi estesa (anzitutto) fino al **15 ottobre 2020** dal [D.L. 83/2020](#) (art. 1, co. 3, e allegato, numero 18);

ha previsto che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con **modalità a distanza**, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei **professori e ricercatori di ruolo**, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai **ricercatori a tempo determinato** di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai **contratti di insegnamento**. Per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato è stato anche previsto che le Commissioni valutatrici tengono conto delle **limitazioni all'attività di ricerca scientifica** derivanti dallo stato di emergenza (art. 101, co. 2-4, 6-ter). Anche l'efficacia di tale previsione è stata estesa (anzitutto) fino al **15 ottobre 2020** dal **D.L. 83/2020** (art. 1, co. 3, e allegato, numero 18);

- ha previsto che si applicano anche alle Istituzioni **AFAM**, in quanto compatibili, le disposizioni finalizzate a garantire gli studenti e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche (art. 101, co. 7). Anche l'efficacia di tale previsione è stata estesa (anzitutto) fino al **15 ottobre 2020** dal **D.L. 83/2020** (art. 1, co. 3, e allegato, numero 18);
- ha differito vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)** per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (art. 101, co. 6). Su tale previsione si sono poi innestate, durante l'esame parlamentare del **D.L. 22/2020 (L. 41/2020)**, ulteriori novità (v. *infra*);
- ha istituito, per il **2020**, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema delle **università, anche non statali** legalmente riconosciute, delle istituzioni **AFAM** (nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), con una dotazione pari a **€ 50 mln** (successivamente incrementati dal **D.L. 34/2020-L. 77/2020**: v. *infra*). Delle risorse possono beneficiare anche i **collegi universitari di merito accreditati** (art. 100, co. 1) (v. *infra*).

Successivamente, il **D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (L. 41/2020)** ha previsto che:

- con decreti del Ministro dell'università e della ricerca potevano essere individuate, fra l'altro, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le **attività pratiche o di tirocinio** previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio (art. 6, co. 2).

In attuazione, è intervenuto il **DM 29 aprile 2020, n. 58** recante la definizione delle modalità di svolgimento delle **attività pratiche e laboratoriali obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei titoli di studio** universitari;

- le **procedure elettorali** degli organi di università e istituzioni AFAM erano sospese **fino al 30 giugno 2020**. Gli **organi in carica proseguono** nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi (art. 7). Successivamente, il **D.L. 83/2020** (art. 1, co. 3 e allegato, numero 24) ha prorogato al **15 ottobre 2020** l'efficacia di alcune previsioni finalizzate a garantire la continuità degli organi monocratici delle università qualora si determinasse un caso di impedimento alla prosecuzione nell'incarico, in quanto, come evidenzia la relazione illustrativa al D.L., non sono ancora del tutto operativi i meccanismi di sostituzione secondo le procedure ordinarie;
- è istituito un **VI quadrimestre** nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (**ASN**) 2018-2020, con ulteriore differimento dei termini già differiti dal **D.L. 18/2020** (art. 7-bis);
- la data ultima per lo svolgimento dell'**ultima sessione** delle prove finali per il conseguimento del **titolo di studio** dell'**a.a. 2018/2019** nelle istituzioni AFAM era fissata al **31 luglio 2020** (art. 7-quater).

Al riguardo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. n), del **DPCM 26 aprile 2020**, e della conseguente richiesta di adozione di specifiche disposizioni presentata dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori delle industrie artistiche con nota 11 maggio 2020, con **DM 112 del 26 maggio 2020** erano state indicate le modalità di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM durante l'emergenza epidemologica.

Nel prosieguo, è intervenuto il **D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020)**, che ha introdotto interventi rivolti anche a sostenere le università e le istituzioni AFAM nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente

alla crisi epidemiologica in atto, nonché a supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare, il testo, come modificato durante l'esame parlamentare:

- ha previsto un incremento di **€ 62 mln** del **Fondo per le esigenze emergenziali** del sistema dell'università, delle istituzioni **AFAM** e degli **enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, istituito dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#)). L'incremento deve essere utilizzato prioritariamente per iniziative a **sostegno** degli **studenti** che necessitino di servizi o strumenti per **l'accesso alla ricerca** o alla **didattica a distanza** (art. 236, co. 1).

In attuazione, è intervenuto il [DM 294 del 14 luglio 2020](#) che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 45 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 4.450.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 550.000 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 1 per le finalità del [D.L. 34/2020](#); € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del [D.L. 18/2020](#) ed € 7 mln per le finalità del [D.L. 34/2020](#). Le risorse di cui all' [art. 100 del D.L. 18/2020](#) sono utilizzate dalle Istituzioni per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l'implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza. Le risorse di cui all' [art. 236 del D.L. 34/2020](#) sono prioritariamente destinate a: a) iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l'acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l'accesso da remoto alle banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari sono individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del "divario digitale". Le Istituzioni individuano altresì le modalità più idonee per consentire agli studenti beneficiari l'accesso ai servizi tramite l'identità digitale SPID, al fine di favorirne la diffusione; b) misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all'avvio dell'a.a. 2020/2021, attraverso l'acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l'accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione;

- per il **2020**, ha previsto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€ 165 mln** e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni **AFAM** di **€ 8 mln**, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale** (art. 236, co. 3).

In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il [DM 234 del 26 giugno 2020](#) che ha disposto che le **università statali** provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l' **a.a. 2020/2021**:

a) all' **esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a € 20.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 50 mln**, ripartiti fra le università in proporzione al valore dell'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

b) ad incrementare l'entità dell' **esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall' [art. 1, co. 257, della L. 232/2016](#), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della stessa [L. 232/2016](#). Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 65 mln**, ripartiti tra le università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti parzialmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

c) a disporre **ulteriori interventi** di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun ateneo si troverà ad operare nel prossimo a.a., tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:

i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lett. a) oltre la soglia dei € 20.000 di ISEE, ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lett. b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata, tenuto conto della carriera universitaria individuale;

iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall' [art. 1, co. 258, della L. 232/2016](#), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 50 mln**. Tale importo viene ripartito tra le università in proporzione

al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno, e il costo standard per studente dell'anno 2020, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun ateneo. Le eventuali risorse non utilizzate per tali finalità sono ripartite tra tutti gli atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente, degli interventi per l'ampliamento dell'esonero totale, ovvero per l'incremento dell'entità dell'esonero parziale.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

Successivamente, è intervenuto il [DM 295 del 14 luglio 2020](#) che ha disposto che le **istituzioni AFAM statali** provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:

a) all'**esonero totale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia **non superiore a € 20.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 2,5 mln**, ripartiti fra le istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021;

b) ad incrementare l'entità dell'**esonero parziale** dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con **ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000**, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della stessa L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo dovuto ai sensi della stessa L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 3 mln**, ripartiti fra le Istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti esonerati parzialmente per l'a.a. 2020/2021;

c) a disporre **ulteriori interventi di esonero** autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascuna istituzione si troverà ad operare nel prossimo a.a., tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:

i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lett. a) oltre la soglia dei € 20.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lett. b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;

ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata, tenuto conto della carriera universitaria individuale;

iii. esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, co. 258, della L. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

Al finanziamento di tale misura sono destinati **€ 2,5 mln**, ripartiti tra le istituzioni in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascuna istituzione.

Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università sono tenute a comunicare entro il **15 novembre 2020** i dati parziali e, entro il **15 marzo 2021**, i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.

- per il **2020**, ha incrementato il **Fondo integrativo statale** per la concessione delle **borse di studio** di **€ 40 mln** (art. 236, co. 4);
- ha destinato **€ 20 mln** del complessivo incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione al **rimborso, fino al 31 luglio 2020**, del **canone dei contratti di locazione** stipulati da **studenti residenti in luogo diverso** rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, che abbiano un **ISEE fino a € 15.000** (art. 29, co. 1-*bis*);
- per il **2020**, ha riconosciuto ad alcune categorie di **studenti** iscritti ai corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, la **concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana** per la durata di **un mese** a scelta e l'**ingresso a titolo gratuito**, per il medesimo periodo, in **musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche** situati nel territorio nazionale e nelle **mostre didattiche** che si svolgono in essi (art. 182, co. 1-*bis* e 1-*ter*);
- ha previsto che i **dottorandi di ricerca titolari di borse di studio** che terminano il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 possono chiedere una **proroga di 2 mesi** del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 il **FFO** è stato incrementato di **€ 15 mln**. Inoltre, ha previsto che, per il 2020, il termine per la conclusione della **selezione per l'ammissione** ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al **30 novembre** (art. 236, co. 5). Al contempo, ha destinato **€ 3 mln annui**, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, al finanziamento in via sperimentale, per gli anni **dal 2021 al 2023**, da parte dei **comuni presenti nelle aree interne del Paese**, anche in forma associata, di borse di studio

per dottorati di ricerca (c.d. **dottorati comunali**) finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l'Agenda 2030 (art. 243, co. 1, capoverso 65-sexies);

- ha previsto la possibilità di **prorogare** la durata degli **assegni di ricerca** – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca - in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca (art. 236, co. 6). Inoltre, ha previsto che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le **procedure di reclutamento** già bandite dagli enti pubblici di ricerca possono essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in **videoconferenza** (art. 250, co. 5);
- ha disposto che, per l'**acquisto di beni e servizi informatici** e di connettività inerenti all'**attività didattica** delle **università statali** e delle istituzioni **AFAM**, **non** trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della **Consip** (art. 236, co. 2);
- ha posticipato (dal 2021) al **2023** l'applicazione delle **penalizzazioni economiche** previste – nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le **università statali** che **non hanno rispettato il fabbisogno finanziario** programmato nell'esercizio precedente (art. 236, co. 7). Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, ha previsto che, nel **calcolo** dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le **maggiori risorse** assegnate, in ciascun anno di riferimento, al **FFO** (art. 238, co. 8);
- ha incrementato di **€ 3 mln** per il **2020** le risorse stanziare per sostenere le **attività sportive universitarie** e la **gestione** dei relativi **impianti**, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-bis).

Lo stesso [D.L. 34/2020 \(L. 77/2020\)](#) ha introdotto, poi, un **Piano di investimenti straordinari nella ricerca**, che prevede:

- l'autorizzazione all'assunzione, nel **2021**, di **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B** e di **ricercatori** a tempo indeterminato negli **enti pubblici di ricerca**. A tal fine, dal 2021 il **FFO** è incrementato di **€200 mln annui**; il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (**FOE**) è incrementato di **€ 50 mln annui**, di cui € 45 mln da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR ed € 5 mln da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA (art. 238, co. 1-3);
- la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un **nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) è incrementato di **€ 250 mln** per il **2021** e di **€ 300 mln** per il **2022** (art. 238, co. 4);
- l'incremento del **FFO** di **€ 100 mln** per il **2021** ed **€ 200 mln** annui a decorrere **dal 2022**, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);
- per il **2020**, la **non applicazione** alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di **risparmio** di spesa nel **settore informatico** introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6);
- l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di **progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale** (art. 238, co. 7).

Da ultimo, il [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), ha previsto:

- l'**equiparazione** a tutti gli effetti, a regime, delle **attività formative** e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a **distanza a quelle svolte in presenza**. In particolare, ha stabilizzato la validità delle disposizioni introdotte dal D.L. 18/2020 (art. 101) per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (art. 33,

- co. 1, lett. b);
- che, limitatamente all'**a.a. 2020/2021** – ma, **ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020** - le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono **rimodulare**, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle **borse di studio** destinate agli **studenti fuori sede** e possono considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, **purché non inferiore a 4 mesi** (art. 33, co. 2).

L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera

Il 9 aprile 2020, la VII Commissione della Camera ha svolto una [audizione](#) del Ministro dell'università e della ricerca sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

In tale occasione il Ministro, dando atto che il sistema universitario ha saputo rispondere all'emergenza come una vera e propria infrastruttura strategica del Paese – pur permanendo un *digital divide*, con particolare riferimento alla disponibilità di infrastrutture, che va superato –, aveva ricordato che era stata rivolta una specifica attenzione alle esigenze degli **studenti con disabilità**, grazie alla sensibilizzazione operata dal MUR nei confronti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il coinvolgimento della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).

Inoltre, aveva evidenziato come, pur essendo la misura strettamente riconnessa all'autonomia degli atenei, d'intesa con questi ultimi, era stata **dilazionata** nel tempo la data di **riscossione** delle **tasse** universitarie.

L'audizione si è conclusa con la [replica](#) il 22 aprile 2020.

Successivamente, il 20 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha approvato la [risoluzione 8-00074](#) (sintesi delle risoluzioni 7-00459, 7-00460, 7-00462, 7-00468, 7-00469, 7-00473 e 7-00477), contenente 25 impegni al Governo per la fase allora in atto e per quella seguente.